

Voucher

Da «lavoro accessorio» a «lavoro subordinato occasionale»

A cura di Massimo Balzarini, segretario CGIL Lombardia

LIBERA IL LAVORO



REFERENDUM POPOLARI PER IL LAVORO 2017

promossi dalla
CGIL

#ReferendumLavoro #Con2Sì #SfidaXiDiritti

Lavoro accessorio: evoluzione normativa

Prima definizione

Il lavoro accessorio nasce nell'ottobre del 2003 (Decreto Legislativo 276/2003 - c.d. Riforma Biagi), **limitatamente** alle seguenti **attività**:

- a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
- b) dell'insegnamento privato supplementare;
- c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
- d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
- e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.

E **limitatamente** ai seguenti **soggetti** che potevano svolgere il lavoro accessorio:

- a) disoccupati da oltre un anno;
- b) casalinghe, studenti e pensionati;
- c) Disabili e soggetti in comunità di recupero;
- d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

Lavoro accessorio: evoluzione normativa primo ampliamento delle attività

Nel 2004 l'aumento del massimale di compenso annuo che passa da 3 a 5 mila euro.

Inoltre, viene prevista la possibilità di fornire **prestazioni di natura accessoria** anche ad **imprese familiari**, ma limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi".

Nel 2005 Viene aggiunta, quale ulteriore possibile attività a "voucher" l'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati.

Lavoro accessorio: evoluzione normativa ulteriore ampliamento delle attività estensione a tutte le persone in età da lavoro

Nel 2008 **aumentano** le attività lavorative di natura occasionale. Esse sono:

- a) di lavori domestici;
- b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- c) dell'insegnamento privato supplementare;
- d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
- e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
- f) di attività agricole di carattere stagionale;
- g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
- h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Inoltre, la stessa disposizione legislativa abroga la norma che definiva i soggetti che potevano effettuare le prestazioni saltuarie, **allargandole a tutte le persone in età da lavoro.**

Lavoro accessorio: evoluzione normativa ulteriore ampliamento delle attività **estensione a tutte le persone in età da lavoro**

Nel 2008 **aumentano** le attività lavorative di natura occasionale. Esse sono:

- a) di lavori domestici;
- b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- c) dell'insegnamento privato supplementare;
- d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
- e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
- f) di attività agricole di carattere stagionale;
- g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
- h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Inoltre, la stessa disposizione legislativa abroga la norma che definiva i soggetti che potevano effettuare le prestazioni saltuarie, **allargandole a tutte le persone in età da lavoro.**

Lavoro accessorio: evoluzione normativa nuovamente ampliamento delle attività

Nel 2009 ulteriore aumento delle possibili attività occasionali che possono essere pagate a “voucher”:

- e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
- f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe;
- g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, ~~limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi~~;
- h-bis) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati;
- h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.

Lavoro accessorio: evoluzione normativa sperimentazioni per il 2009 e 2010

Inoltre, in via sperimentale, dapprima solo per il 2009 e poi anche per il 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in **tutti i settori produttivi**, compresi gli **enti locali**, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da **percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito**.

Infine, in via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività **lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale**, con **esclusione** della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

Gli “esperimenti” previsti per i lavoratori a tempo parziale e per i percettori di sostegno al reddito sino al 2010, vengono prorogati, dapprima per tutto il 2011 e poi, con il c.d. decreto milleproroghe di fine anno, sino al 31 dicembre 2012.

Lavoro accessorio: riforma Fornero

Estensione dei soggetti e superamento della natura meramente occasionale

Sempre nel 2012, con la c.d. Riforma Fornero, viene ulteriormente definito il campo di applicazione del lavoro accessorio. Questo potrà essere effettuato **nei limiti economici di 5.000 euro per anno solare, senza alcuna specifica dei soggetti che possono effettuarla.**

In pratica, **l'unico limite** all'attività accessoria è di **natura meramente economica** e non riflette sull'attività o sull'elemento soggettivo del prestatore di lavoro.

Unica **limitazione** è nel **settore agricolo** che prevede l'attivazione dei voucher nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università.

2013, Governo Letta, sulla norma sul lavoro accessorio **vengono cassate** le parole "**di natura meramente occasionale**".

Sempre nel 2013, il c.d. decreto "milleproroghe", proroga la possibilità di utilizzare a "voucher" i percettori di sostegno al reddito.

Lavoro accessorio: ultimo «ritocco»

Nel 2015, viene confermata la possibilità di utilizzare questa tipologia contrattuale per tutte le attività lavorative, aumentando il compenso massimo, percepibile dal prestatore, a 7.000 euro per anno civile, sempre con un limite di 2.000 euro per singolo committente.

Lavoro accessorio: l'evoluzione in sintesi

Se l'iniziale versione dell'istituto italiano del lavoro accessorio nel 2003 aveva una specifica e **limitata portata applicativa**, con la possibilità di essere utilizzabile soltanto per **attività meramente occasionali** e limitazioni anche **sui soggetti** che potevano utilizzarlo nel corso degli anni si è passati ad una sempre più marcata liberalizzazione.

Nel **2008** l'istituto del lavoro accessorio viene **ridisegnato**, inizialmente soltanto per l'esecuzione di **vendemmie di breve durata e a carattere saltuario**, e successivamente per l'esecuzione di lavori in altri settori produttivi ed in agricoltura.

Nel **2009, 2010 e 2011** si assiste a un ampliamento degli ambiti oggettivi e soggettivi di utilizzo dell'istituto, alla possibilità di acquistare i voucher in tabaccheria e alla opportunità di utilizzo da parte degli enti locali per attività di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti. È però nel **2012** che si ha una **completa liberalizzazione dell'istituto**, non più limitato dal punto di vista **soggettivo ed oggettivo**, ma comunque **usufruibile** soltanto per **prestazioni di natura meramente occasionale**.

Nel **2013** viene **eliminato** anche il limite della **prestazione di natura meramente occasionale**.

Nell'ambito delle modifiche introdotte dal c.d. Jobs Act l'istituto del lavoro accessorio viene aumentato a 7.000 euro il compenso netto che il prestatore di lavoro accessorio può percepire nel corso dell'anno.

Lavoro accessorio: alcuni approfondimenti giuridici

D.LGS. 81/2015 - GENERALE RIASSETTO DELL'ISTITUTO

- Il lavoro **accessorio sembra configurabile, in termini giuridici, solo in base ai requisiti economici e di reddito** previsti per il prestatore (recepita impostazione Circ. Inps: 18/7/2012, n. 18 e Min. Lav. 18/1/2013, n.4): “Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori...” (art. 48)
- **concreto rischio** che questa disciplina aumenti il ricorso a questa nuova **tipologia di lavoro “senza disciplina”** come nuova forma di accesso a lavoro flessibile e a basso costo;

Lavoro accessorio: alcuni approfondimenti giuridici

Non è chiara la qualificazione giuridica che si intende riconoscere a questa particolare modalità di **acquisizione della prestazione lavorativa** tramite voucher. L'esplicita allusione ai “*committenti*” deve far propendere per una natura autonoma e non subordinata della prestazione lavorativa;

Viene meno anche la definizione quale “prestazione occasionale” (capo II, d.lgs. 276/2003) oltre che accessoria

CAMPO DI APPLICAZIONE

Liberalizzazione per tutti i settori produttivi, le figure dei committenti e i destinatari (anche impresa familiare), salvo il requisito massimo dei compensi;

- settore agricolo: prestazioni di natura “occasionale” rese nell’ambito di attività agricole stagionali da pensionati e studenti o a favore di piccoli imprenditori con un ridotto volume di affari
- Attività svolte in regime di appalto d’opere o servizi

Lavoro accessorio: come sono oggi i voucher

Prestazioni di lavoro accessorio:

definite solo dal rispetto dei limiti economici , non dal loro carattere occasionale e saltuario (d.lgs. 81/2015, art. 48-50), con il concreto rischio che questa disciplina aumenti il ricorso a questa nuova tipologia di lavoro “senza disciplina” come nuova forma di accesso a lavoro flessibile e a basso costo;

Limiti economici per il lavoratore (nell'anno civile):

- 7.000 € netti per la totalità dei committenti
- 3.000 € netti per i percettori di indennità di mobilità o Cig

Limiti economici per il committente (nell'anno civile):

- 2.000 € netti per committenti imprenditori commerciali e liberi professionisti (per lavoratore)

Valore voucher = 7,50 € netti (10 € lordi)

Pagamento del lavoro accessorio = (solo tramite) VOUCHER

TRACCIABILITA' VOUCHER

I committenti imprenditori **non agricoli** o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, **almeno 60 minuti prima dell'inizio** della prestazione di lavoro accessorio, **a comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro**, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione

Voucher: diritti e garanzie

Il lavoro accessorio **da diritto** a:

- Copertura previdenziale INPS
- Copertura assicurativa INAIL
- Riconoscimento diritti pensionistici

Non da diritto alle prestazioni sostegno del reddito
INPS:

- Disoccupazione
- Maternità
- Malattia
- Assegni familiari

Il quesito

- «Volete voi l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"?».

Voucher: cosa propone la CGIL

Carta dei diritti – Art.80

Art. 80 Definizione e campo di applicazione

1. Il **contratto di lavoro subordinato occasionale** ha ad oggetto prestazioni di natura meramente occasionale o saltuaria rese dai soggetti di cui al comma 2, nell'ambito:
 - a) dei piccoli lavori di tipo domestico familiare, compresi l'insegnamento privato supplementare, i piccoli lavori di giardinaggio e l'assistenza domiciliare occasionale ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
 - b) della realizzazione da parte di privati di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli di piccola entità;
2. **Possono svolgere lavoro subordinato occasionale i seguenti soggetti:** a) studenti b) inoccupati c) pensionati; d) disoccupati non percettori di forme previdenziali obbligatorie di integrazione al reddito o di trattamenti di disoccupazione, anche se extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro;
3. Il singolo lavoratore può essere occupato presso lo stesso datore di lavoro, in virtù di uno o più contratti di lavoro subordinato occasionale, per un periodo di tempo complessivamente non superiore a 40 giorni nel corso dell'anno solare, **ed i relativi compensi non possono essere superiori a € 2.500.**


Carta dei diritti – Art.80

Articolo 81 Disciplina del lavoro subordinato occasionale

1. I soggetti di cui all'articolo 80, comma 2, interessati a svolgere prestazioni di lavoro subordinato occasionale, **comunicano la loro disponibilità** ai servizi per l'impiego nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. **In corrispondenza di tale comunicazione, essi ricevono, a proprie spese, una specifica tessera magnetica, dotata di un codice PIN**, e vengono contemporaneamente iscritti in una posizione previdenziale e assicurativa presso l'INPS e l'INAIL.
2. Coloro che intendono ricorrere a prestazioni di lavoro subordinato occasionale **devono acquistare presso le rivendite autorizzate** una o più schede per prestazioni di lavoro subordinato occasionale, dotate di un codice a barre di riferimento, fornendo i propri dati anagrafici ed il proprio codice fiscale, tramite tessera sanitaria o documento fiscale. **Ogni scheda ha un valore nominale di 10 euro**, e corrisponde, per tutte le prestazioni di cui all'articolo 80, comma 1, al **valore di un'ora lavorativa**. Il datore di lavoro **consegnerà al lavoratore, a titolo di compenso dovuto per la prestazione effettuata, un numero di schede corrispondente al numero di ore lavorate**.
3. **Le rivendite autorizzate**, all'atto della presentazione delle schede per l'incasso, **le imputano al lavoratore** tramite la sua tessera magnetica ed il relativo PIN, e gli corrispondono, per ciascuna di esse, **la somma di euro 7,50, versando contemporaneamente per via elettronica all'INPS**, a titolo di contributi previdenziali destinati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, di euro 1,30, e all'INAIL, a titolo di contributi per l'assicurazione contro gli infortuni, euro 0,70. Esse trattengono, inoltre, a titolo di rimborso spese per il servizio prestato, l'importo di euro 0,50.
4. Le somme percepite a titolo di compenso per prestazioni di lavoro subordinato occasionale sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato del lavoratore, il quale non è computato a fini statistici nelle quote degli occupati.
5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nella presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua, con apposito decreto, il soggetto concessionario abilitato alla istituzione e gestione delle schede di cui al comma 2, nonché i soggetti autorizzati alla loro vendita e pagamento, regolamentando criteri e modalità per le operazioni di cui al comma 3. Con lo stesso decreto il Ministro dispone le modalità di preventiva **comunicazione telefonica o elettronica all'INPS, da parte di ciascun datore di lavoro** che intenda ricorrere a prestazioni di lavoro subordinato occasionale, della decorrenza e della presumibile durata del singolo contratto, nonché del luogo in cui verranno effettuate le prestazioni.
6. Il valore unitario della scheda di cui al comma 2, e la somma di cui all'articolo 80, comma 3, sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
7. Il lavoratore può fare annualmente istanza all'INPS affinché i contributi versati ai sensi del comma 3 siano accreditati presso un altro Fondo da gestito dallo stesso Istituto

Voucher: alcuni dati

Numero voucher venduti in IT



Voucher: i lavoratori

2008-2015 prestatori di lavoro accessorio = 2,8 milioni

Anno di attività	Numero di lavoratori	Età media	% di maschi	Numero medio di voucher riscossi	Numero totale di voucher riscossi (mln)
2008	24.755	59,8	78,5%	19,4	0,5
2009	68.396	47,1	67,7%	38,7	2,6
2010	149.561	42,2	61,1%	61,4	9,2
2011	216.214	41,0	57,5%	68,8	14,9
2012	366.465	39,2	54,4%	61,9	22,7
2013	617.615	37,0	50,2%	58,8	36,3
2014	1.017.220	36,1	48,7%	62,8	63,9
2015	1.380.030	35,9	48,5%	63,8	88,0

Trend stabili:

- ➡ + prestatori
- ➡ - età media dei percettori di voucher lavoro
- ➡ - % maschile dei percettori di voucher lavoro
- ➡ stabilità compenso (netto < 500€)

I committenti: la dinamica

Tra il 2013 e il 2015




Il numero medio di


- Lavoratori per committente da 3,1 a 3,7 +
- Voucher per committente da 154 a 186 +

Voucher venduti per regione

(I trimestre 2016)



Voucher venduti in Lombardia



Voucher venduti in Lombardia

Gennaio-Aprile 2014 - 2015 - 2016

**Aumento
continuo** !

